

ENTE PARCO DELL'ETNA

NICOLOSI

Ordinanza n. 02

del 09/10/2009

ORDINANZA DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA DEGLI IMMOBILI
OCCORRENTI PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DI MASSIMA
TUTELA DEL PARCO DELL'ETNA- POP SICILIA 1994/1999-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- che l'art.8, lettera a) della L.R. n.98/81, istitutiva dell' Ente Parco Etna e delle aree protette in Sicilia prevede che le zone "A" di Parco, zone di riserva integrale, vengano gradualmente acquisite al patrimonio dell'Ente medesimo in quanto in esse "l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro indipendenza";
- che per tali finalità con deliberazione presidenziale n. 17 del 23.10.1997, successivamente ratificata con atto del Comitato Esecutivo n. 190 del 30.10.1997, veniva approvato il progetto, redatto dal Settore Tecnico dell'Ente, per l'acquisizione, mediante espropriazione per pubblica utilità, di aree ricadenti in zona "A" di Parco;
- che all'interno della misura 4.4 "Aree Naturali Protette e Monitoraggio Ambientale" del POP Sicilia 1994/1999 figura il progetto n. 19 dell'Ente Parco Etna per "Acquisizione aree di massima tutela Zona A di Parco" successivamente finanziato per un importo complessivo di £ 4.346.802.269 (pari ad euro 2.244.936,02), di cui £ 500.000.000 (pari ad euro 258.228,45) di cofinanziamento, giusto D.A n. 385/11 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 15/9/99, vistato dalla Ragioneria Centrale in data 6/10/99, trasmesso dall'A.R.T.A. con nota del 20.10.1999, prot. 8648 del 26.10.1999;
- che con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 133 del 16.07.1999, esecutiva, il progetto in parola veniva aggiornato alla data dell'08.07.1999, e veniva dichiarata la pubblica utilità ai fini dell'acquisizione delle aree

stabilendo entro il 16.10.1999 la data di inizio ed entro il 16.01.2002 la data di fine delle espropriazioni dando mandato al Presidente dell'Ente Parco, ai sensi del comma 8 dell'art. 21 della L.R. n° 98/81e s.m.i., di procedere agli ulteriori adempimenti di legge necessari per la espropriazione per pubblica utilità;

Vista l'Ordinanza n. 149 del 25/8/99, notificata agli interessati a mezzo pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Catania, e pubblicata per estratto sulla G.U.R.S. Parte II del 24/12/99, e sulla G.U.R.I. Parte II del 29/9/00, con la quale si è provveduto ai sensi dell'art.10 legge 22-10-1971 n. 865 a dare avviso di deposito atti presso la segreteria dell'Ente e le segreterie dei Comuni nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, corredati dalla relazione esplicativa dell'intervento da realizzare, dalle mappe catastali sulle quali sono individuate le aree da espropriare, dal piano particellare di esproprio con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali e a determinare l'indennità provvisoria di espropriazione;

Dato atto:

- che con nota prot. 208 del 15.01.01 e con successiva nota prot. 3398 del 4/6/09, ai sensi dell'art. 15 legge n° 865/1971, è stata richiesta la determinazione delle indennità definitive di espropriazione alla Commissione provinciale espropri di Catania;
- che per le ditte che hanno convenuto la cessione volontaria degli immobili si è proceduto per come prescritto dall'art. 12, 1° comma, legge n° 865/1971 e dall'art. 5 bis, comma 2°, legge 8 agosto 1992, n. 359, e, pertanto, a favore delle stesse la misura dell'indennità provvisoria è stata maggiorata del 50 per cento;
- che, come disposto con Ordinanza n° 71 del 18/06/2001, le indennità provvisorie di espropriazione non accettate sono state regolarmente depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti di Catania;
- che con Ordinanza n° 85 del 23/11/2001, regolarmente notificata alle ditte interessate a mezzo pubblici proclami, giusta autorizzazione del

Presidente del Tribunale di Catania, e pubblicata per estratto sulla G.U.R.S. del 15.02.2002 Parte II e sulla G.U.R.I. Parte II del 6/02/02, è stata pronunciata l'espropriazione definitiva in favore dell'Ente Parco Etna degli immobili ricadenti in aree di massima tutela di proprietà delle ditte di cui al relativo piano particellare di esproprio;

- che, a procedura espropriativa ormai ultimata, è emerso, a seguito di predisposizione di progetti esecutivi che interessano aree ricadenti in zona "A" di parco nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, che alcune particelle del piano particellare di esproprio erano state *medio tempore* oggetto di acquisizione da parte dell'Azienda Foreste Demaniali mediante procedure di bonario componimento cui non era seguita la prescritta procedura di registrazione, trascrizione e volturazione al catasto terreni in favore dell'Azienda medesima, e che, pertanto, con Ordinanza n° 3 del 2/10/2002, notificata agli interessati nelle forme degli atti processuali civili e pubblicata per estratto sulla G.U.R.S. Parte III del 13/12/2002, si è proceduto all'esclusione di tali particelle dal piano particellare di esproprio originario e dalla citata Ordinanza n. 85/2001, in quanto tali immobili costituiscono pubblico demanio di cui l'Ente Parco dell'Etna può disporre *ope legis*;

-che nel corso della procedura *de qua* le ditte Funivia dell'Etna e Turistica Mongibello presentavano ricorsi al T.A.R. Catania rispettivamente nn. 686/2000 e 687/2000 per l'annullamento degli atti sino a quel momento emanati nell'ambito della procedura espropriativa;

-che in data 6/11/01 il T.A.R. Catania emetteva le sentenze nn. 2085 (Turistica Mongibello) e 2086 (Funivia dell'Etna) con cui respingeva i ricorsi suindicati;

-che la Funivia dell'Etna e la Turistica Mongibello presentavano allora atti di appello al C.G.A. rispettivamente nn. 333/2002 e 334/2002 per l'annullamento delle sentenze adottate dal T.A.R. Catania;

-che l'ente Parco presentava appello incidentale al C.G.A nei predetti atti di appello a tutela delle ragioni dell'ente in data 10/04/02;

- che in data 26/11/02 il C.G.A con dispositivi di decisione nn. 94/02- decisione n. 25/03 depositata in segreteria il 20/01/03 (Funivia dell'Etna) e 95/02- decisione n. 26/03 depositata in segreteria il 20/01/03 (Turistica Mongibello) accoglieva gli appelli principali delle ditte e respingeva gli appelli incidentali dell'Ente, censurando tuttavia solo il profilo relativo alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e facendo salvi tutti i restanti profili della procedura attivata;
- che con deliberazione C.E. n. 24 del 28/02/03 si determinava di riattivare la procedura nei confronti della due ditte ricorrenti, procedendo alla preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90, come recepita dalla L.R. 10/91, inviata con nota prot. 2377 del 30/04/03;
- che, in considerazione di quanto sopra, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 129 in data 10.09.03 è stato riapprovato il progetto, è stata rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ed è stato confermato al 16.10.1999 il termine di inizio delle espropriazioni e fissato al 31.12.2004 il termine di ultimazione delle espropriazioni dando mandato al Presidente dell'Ente Parco, ai sensi del comma 8 dell'art. 21 della L.R. n° 98/81, come modificato dall'art. 22 della L.R. 09-08-1988 n° 14, di procedere agli ulteriori adempimenti di legge necessari per la espropriazione per pubblica utilità;
- che con Ordinanza n. 02 del 01/03/2004, notificata alle due ditte sopra specificate nelle forme degli atti processuali civili, e pubblicata per estratto sulla G.U.R.S. Parte II del 07.01.2005, si dava pubblico avviso del deposito, presso l'Ente Parco Etna, settore tecnico, e presso la segreteria del Comune di Nicolosi, degli atti relativi alla espropriazione *de qua* e si confermava la stima delle indennità provvisorie di espropriazione già depositate con la citata ordinanza n. 71/01;

Preso atto che è ancora pendente il ricorso al TAR presentato avverso la citata deliberazione del Comitato Esecutivo n° 129/2003 e la sopra indicata Ordinanza n.02 del 01/03/2004 dalla Funivia dell'Etna S.p.A. che ritiene

non applicabili le norme previste dalla legge n°865/1971 al procedimento espropriativo in parola;

Ritenuto che il procedimento espropriativo seguito è legittimo, perché conforme alla vigente normativa in materia, ed infondato il ricorso in quanto a mente dell'art. 57 d.p.r. 08.06.2001 le disposizioni in esso contenute “*non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data*”;

Preso che atto che il termine di ultimazione delle espropriazioni è stato regolarmente prorogato nel corso della procedura con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 221 del 14/12/2004, n. 184 del 21.11.2005, deliberazione presidenziale n. 61 del 7/12/2006, deliberazione del Comitato Esecutivo n. 72 del 27/12/2007 e n. 95 del 12/09/2008 fino al 16/10/2009;

Visto il piano particellare d'esproprio, ed il relativo elenco delle ditte da espropriare, approvato con la già citata deliberazione presidenziale n. 17 del 23.10.1997, modificato con la citata ordinanza n° 3 del 2/10/2002 e, successivamente, con ordinanza n. 1 del 13/08/09 emessa a seguito di deliberazione del Comitato Esecutivo n. 39 del 20/04/09 con cui dopo l'acquisizione delle visure catastali aggiornate, stante il numero degli anni trascorsi, si prendeva atto sia delle variazioni colturali subite *medio tempore* da alcune particelle sia della corretta ubicazione all'interno del parco di altre particelle per mezzo di verifiche effettuate sul SIT del parco;

Considerato che, ai sensi ai sensi del comma 8 dell'art. 21 della L.R. n° 98/91, come modificato dall'art. 22 della L.R. 09-08-1988 n° 14, oltre ai provvedimenti di determinazione dell'indennità provvisoria e di deposito delle somme, è di competenza del Presidente *pro tempore* anche il provvedimento di espropriazione;

Visto il Decreto Assessoriale n. 236/GAB del 11/10/2007 notificato in data 17/10/2007, con cui è stato nominato Commissario Straordinario dell'ente Parco dell'Etna il dott. Ettore Foti;

Visto il D. P. Reg.- D. A. T. A. n. 84/GAB del 19/05/2008 notificato in data 05/06/2008, con cui è stata confermata, senza soluzione di continuità, la nomina a Commissario Straordinario dell'ente Parco dell'Etna del dott. Ettore Foti;

Visti i vigenti strumenti urbanistici;

Considerato che, trattandosi di procedura in corso, non trovano applicazione le disposizioni del DPR 327/2001 in quanto ai sensi dell'articolo 57 D.P.R. 327/2001 le disposizioni in esso contenute *“non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.”* e che, pertanto, al procedimento in parola continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni;

Viste la L. 25-06-1865 n. 2359, la L. 22-10-1971 n. 865, la L. 28-01-1977 n. 10, la L. 03-01-1978 n. 1;

Vista la vigente normativa regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Viste la L.R. 06-05-1981 n. 98, la L.R. 09-08-1988 n° 14 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R.S. n° 37/87 del 17-03-1987;

Considerato, infine, che per trasferire definitivamente, a favore dell'Ente Parco Etna, tutti i diritti reali degli immobili espropriati è necessaria l'emanazione di un ulteriore decreto di esproprio peraltro ricognitivo del complesso *iter* espropriativo;

ORDINA

E' confermata l'espropriazione definitiva a favore dell'Ente Parco dell'Etna, per l'acquisizione di aree di massima tutela del Parco dell'Etna, degli immobili individuati nell'allegato elenco intestatari immobili espropriati e catastalmente appartenenti alle ditte in elenco indicate.

Si dà atto che la superficie complessiva espropriata è pari a mq. 4.770.675 = e l'indennità di espropriazione ammonta a complessivi euro

445.821,24= e che la stessa si trova depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti di Catania.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati a mezzo pubblici proclami, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Catania, pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e G.U.R.I. e registrato, trascritto e volturato con le agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e modi di legge.

Dopo queste formalità tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e, pertanto, facenti parte del patrimonio dell'Ente Parco dell'Etna, potranno essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ettore Foti

SEGUE ELENCO IMMOBILI

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Catania

Istanza per autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art.150 c.p.c. .

Il sottoscritto Ettore Foti in qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente Parco dell'Etna,

Premesso

-che l'Ente Parco ha completato la procedura espropriativa per l'acquisizione di aree di massima tutela del territorio del Parco, in applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

-che, in considerazione del rilevante numero di destinatari e della mancanza, per molti di essi, dei dati anagrafici necessari per l'identificazione delle ditte intestatarie, appare sommamente difficile la notificazione nei modi ordinari;

Tutto quanto sopra premesso , il sottoscritto, nella sua spiegata qualità,

Chiede

Che codesto On.le Tribunale voglia autorizzare, ai sensi dell'art.150 c.p.c., la notificazione dell'atto in epigrafe per pubblici proclami.

Nicolosi, 09/10/2009 _____

Il Presidente del Tribunale

- Vista l'istanza che precede
- Sentito il P.M. che ha espresso parere _____ in data _____
- Ritenuto che _____

Autorizza

L'istante a notificare l'atto per pubblici proclami.

Catania, _____